

Edizione di lunedì 7 gennaio 2019

REDDITO IMPRESA E IRAP

Per i forfettari rebus sulla “riconducibilità” della S.r.l. partecipata
di Fabio Garrini

ADEMPIMENTI

Rivalutazione di quote e terreni più onerosa
di Alessandro Bonuzzi

AGEVOLAZIONI

Mini Ires: il parametro del costo del personale
di Sandro Cerato

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'imputazione temporale dei canoni di prelocazione nei leasing finanziari
di Fabio Landuzzi

IVA

Gruppo Iva post novità decreto fiscale
di EVOLUTION

REDDITO IMPRESA E IRAP

Per i forfettari rebus sulla “riconducibilità” della S.r.l. partecipata

di Fabio Garrini

La **Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018)** ha ancora una volta **rivoluzionato il regime forfettario**: con i [commi da 9 a 11](#) vengono infatti **ridisegnati tanto i requisiti di accesso quanto le cause di esclusione**.

Mentre sotto il profilo dei requisiti di accesso di cui all'[articolo 1, comma 54, L. 190/2014](#) l'intervento è certamente positivo, visto che sono stati ridotti i limiti alla possibilità di applicare il regime (di fatto, l'unico vincolo è il rispetto del limite dei ricavi/compensi percepiti nell'anno precedente), **più delicato è l'intervento operato sul successivo comma 57, in merito alle cause che comportano la fuoriuscita**.

Rispetto alla [prima versione](#) che escludeva alla radice i soci di srl, la versione finale **limita l'attenzione alle sole partecipazioni di controllo in società riconducibili all'attività svolta dal socio**.

Si tratta di una formulazione tutt'altro che chiara, che potrebbe nascondere non pochi **dubbi operativi**.

Requisiti di accesso

L'intervento più delicato è quello previsto dall'[articolo 1, comma 9, L. 145/2018](#), che ha riscritto la **lettera d)** dell'[articolo 1, comma 57, L. 190/2014](#).

Mentre sino al 2018 la causa di esclusione si limitava a considerare il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti, la **Legge di bilancio 2019**, con riferimento alle **società a responsabilità limitata**, nella [prima versione](#) non prevedeva più specificazioni, con la conseguenza che anche la partecipazione in S.r.l. non trasparente avrebbe comportato la fuoriuscita dal regime.

La questione è stato oggetto di **correzione nella versione definitiva** della Legge di bilancio e la **causa di esclusione** risulta come di seguito formulata: «*d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;*»

Viene quindi **compressa la rilevanza della detenzione di una partecipazione in S.r.l.**, in quanto tale partecipazione ora risulta rilevante (e quindi ostativa), solo al **congiunto ricorrere** di entrambi i requisiti previsti:

- prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il **controllo**. Da notare come la locuzione **“controllano direttamente o indirettamente”** pare idonea ad includere **qualsiasi tipo di influenza** sulla società partecipata: certamente il **controllo di diritto** con la maggioranza dei voti esprimibili in assemblea, ma anche il **controllo di fatto** in ragione di specifici rapporti, così come il **controllo tramite altri soggetti** (il socio detiene una partecipazione del 10% nella società, ma tramite una *holding* detiene un ulteriore 60%), ovvero ancora (a parere di chi scrive) anche il caso di controllo posseduto da un **soggetto “contiguo” al contribuente** (il figlio detiene il 10% e la quota di maggioranza è detenuta dal padre del contribuente);
- inoltre è necessario che le società controllate esercitino **“attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili”** a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il regime forfettario. Quindi non tutte le partecipazioni sono ostative, ma solo quelle in **connessione** con l'attività svolta dal socio.

Pertanto, **non vi sarà incompatibilità** se:

- la partecipazione, anche di controllo, riguarda una società che svolge **attività diversa** (professionista che detiene una partecipazione di maggioranza in una società che commercia abbigliamento);
- la partecipazione è minoritaria, anche se l'attività è affine (idraulico che detiene il 10% di una società che svolge attività di installazione di impianti idraulici).

Ciò posto, **non è del tutto chiaro che cosa si debba intendere con il termine “riconducibile”**.

Pare certo che il riferimento **non** sia al **codice attività**. Il commercialista socio di srl che svolge attività di **elaborazione dati** presenta un diverso **codice attività ATECO**, ma pare piuttosto evidente che l'attività del centro di elaborazione dati sia riconducibile a quella di commercialista; allo stesso tempo, se il commercialista dovesse fatturare solo all'esterno i compensi per le attività di revisione svolte, in questo caso si potrebbe affermare che l'attività della S.r.l. non sia riconducibile a quella del socio, quindi quest'ultimo dovrebbe poter accedere al regime forfettario.

In altre parole, **occorre valutare nel concreto le attività svolte dal socio e dalla società**.

Viene poi da chiedersi se la riconducibilità deve essere intesa in senso **“unidirezionale”** ovvero **“bidirezionale”**.

Si pensi al caso di un geometra socio di una società di costruzioni che fattura a tale società; letteralmente, in questo caso, è l'attività del socio ad essere riconducibile a quella della società, non viceversa come richiesto dalla norma; ciò posto, pare di poter dire che tale

situazione **dovrebbe essere ostativa** alla possibilità di applicare l'agevolazione.

Ancora, ci si potrebbe chiedere se è necessario o meno che vi siano dei **“punti di contatto” tra socio e società** per innescare l'esclusione; ad esempio un idraulico socio di una società di costruzioni che però **non emette alcuna fattura alla S.r.l. partecipata**, ma che si rivolge solo a terzi (la società di costruzioni assume appalti di consistente portata mentre il socio idraulico realizza solo manutenzioni ordinarie di poco conto).

In questo caso si potrebbe sostenere il diritto ad applicare l'agevolazione in capo al socio.

Infine, ci si deve porre il dubbio circa le **modalità con le quali si dovrebbe esplicare la riconducibilità**; se come detto il commercialista socio di una srl di elaborazione dati subisce la causa di esclusione per il possesso di tale partecipazione, come ci si deve porre nei confronti della **S.r.l. immobiliare che detiene l'immobile affittato al professionista** (o al suo centro di elaborazione dati)?

A parere di chi scrive in questo caso non dovrebbe innescarsi la causa di esclusione in quanto la **riconducibilità** non riguarda la società in sé, ma l'**attività** esercitata dalla società.

Ovviamente, tutti questi punti richiedono il **parere dell'Agenzia delle Entrate** per dirimere ogni dubbio.

Parere che deve essere reso con la **massima tempestività** posto che il regime è applicabile già dallo scorso 1° gennaio e il contribuente che detiene la partecipazione deve sapere se applicare o meno il regime.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**FORFETTARI E SEMPLIFICATI:
LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019**

Scopri le sedi in programmazione >



ADEMPIMENTI

Rivalutazione di quote e terreni più onerosa

di Alessandro Bonuzzi

La Legge di Bilancio 2019 (**L. 145/2018**), ai [commi 1053 e 1054](#), ha previsto la riapertura dei termini per procedere alla **rivalutazione** delle **partecipazioni non quotate** e dei **terreni** posseduti alla data del **1° gennaio 2019**, modificando l'[articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002](#).

La possibilità riguarda i beni detenuti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale. La **rideterminazione** del valore ha l'obiettivo di ridurre l'ammontare della **plusvalenza imponibile**, ai fini dell'Irpef quale reddito diverso, emergente dalla cessione della quota o del terreno posseduto. Di talché, la rivalutazione conviene a coloro che detengono partecipazioni o aree edificabili con elevati **plusvalori latenti** e che hanno intenzione di cederle.

Mai come quest'anno, però, prima di procedere alla rideterminazione del valore fiscale del bene posseduto, sarà necessario effettuare un'**attenta verifica sulla convenienza dell'operazione**. Ciò in quanto il Legislatore ha previsto l'**aumento** dell'**aliquota** dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel **2018** la **misura** dell'imposta sostitutiva da applicare al **valore di perizia** del bene era pari **all'8%**, sia per i terreni, sia per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che si trattasse di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Invece, per l'**anno 2019**, l'**aliquota** è fissata nelle seguenti misure:

- **11%** per le **partecipazioni qualificate**;
- **10%** per le **partecipazioni non qualificate**;
- **10%** per i **terreni**.

La scadenza per il **versamento** dell'imposta sostitutiva è stabilita al **30 giugno 2019**, che cade di domenica, quindi, il termine slitta automaticamente al **1° luglio 2019**. Lo stesso vale per l'**asseverazione** della perizia di stima, che dovrà pertanto avvenire entro il prossimo **1° luglio**.

È appena il caso di ricordare che la **tempestività** del versamento dell'imposta sostitutiva, che può avvenire in un'**unica soluzione** oppure in **3 rate** annue di pari importo, con applicazione del tasso di interesse del 3% annuo sulla II° rata e sulla III° rata, è fondamentale poiché **perfeziona** la rivalutazione.

Tantoché, qualora il pagamento non avvenisse entro la scadenza, il contribuente **decadrebbe**

dalla possibilità di calcolare la plusvalenza partendo dal valore rideterminato; l'eventuale importo versato tardivamente potrebbe essere recuperato solo mediante la presentazione di una specifica istanza di **rimborso**.

Diversamente, se la **prima rata** dell'imposta sostitutiva viene correttamente pagata entro il 1° luglio 2019, ma verrà omesso il pagamento delle rate successive, l'**efficacia** della rivalutazione **non viene meno** e gli importi non versati e dovuti saranno **iscritti a ruolo**, salvo che il contribuente **regolarizzi** la sua posizione attraverso l'istituto del **ravvedimento operoso**.

L'imposta sostitutiva va versata mediante **modello F24** e gli eventuali **interessi** dovuti derivanti dalla scelta di pagare l'imposta a rate “seguono” il codice tributo del bene a cui la rivalutazione si riferisce. Inoltre, nel modello F24 va indicato quale **anno di riferimento** il **2019**, ossia il periodo d'imposta in cui si è verificato il possesso del bene.

Si noti, infine, che l'imposta sostitutiva dovuta può essere **compensata orizzontalmente** con eventuali **crediti** precedentemente sorti, quindi, ad esempio, con un credito Irpef.

Esempio di come cambia il “peso” della rivalutazione

Fin dal 1° gennaio 2019 la Alfa Snc è posseduta:

- per l'85% da Caio;
- per il 15% da Tizio.

Entrambi i due soci, in vista di una possibile cessione, hanno deciso di **rivalutare** la propria quota avvalendosi della riapertura dei termini prevista dalla legge di Stabilità 2019. Dalla perizia emerge che il valore del **patrimonio** della società partecipata al 1° gennaio 2019 era pari a 1.000.000 euro.

In base all'aliquota dell'imposta sostitutiva in vigore nell'**anno 2018**:

- Caio avrebbe dovuto pagare un'imposta pari a 68.000 euro,
- mentre Tizio avrebbe dovuto versare un'imposta di 12.000 euro.

Diversamente, con le **nuove regole**, in vigore nel **2019**:

- Caio – possessore di una **partecipazione qualificata** – dovrà pagare un'imposta di **93.500 euro** e
- Tizio – possessore di una **partecipazione non qualificata** – dovrà assolvere un'imposta di **15.000 euro**.

Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORSUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Mini Ires: il parametro del costo del personale

di Sandro Cerato

Come già anticipato in un [precedente intervento](#), l'[articolo 1, comma da 28 a 34, L. 145/2018](#) (Legge di Bilancio 2019), oltre ad aver prorogato l'agevolazione dell'iper ammortamento, introduce la possibilità di fruire di una **riduzione i 9 punti percentuali dell'Ires** (o dell'Irpef) relativamente al minor importo tra i due seguenti parametri:

- **utili accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili (rientrano in tale ambito tipicamente quelle derivanti da processi valutativi);
- **sommatoria di investimenti** in beni strumentali materiali nuovi e **costo del personale dipendente assunto a tempo determinato e indeterminato**.

Focalizzando l'attenzione sul **parametro del costo del personale dipendente**, da sommarsi a quello degli investimenti in beni strumentali materiali, è previsto in primo luogo ([articolo 1, comma 28, lett. b](#)), [L. 145/2018](#)) che deve trattarsi di **personale dipendente assunto a tempo determinato o indeterminato**, con la conseguenza che rientra anche il **personale assunto part-time**, mentre è escluso qualsiasi rapporto di lavoro non dipendente (ad esempio collaborazioni con soggetti terzi, anche se dotati di partita Iva).

Il successivo [comma 29, lett. c](#)), dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2019 si occupa di come **quantificare il costo del personale dipendente rilevante ai fini dell'agevolazione**, stabilendo in primo luogo due condizioni che si potrebbero definire preliminari:

- il personale assunto in ciascun periodo d'imposta deve essere **impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta in strutture produttive situate nel territorio dello Stato**;
- il **numero complessivo medio dei dipendenti** impiegati nell'esercizio di attività commerciali deve essere superiore rispetto al **numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30 settembre 2018**.

In relazione a tale ultima condizione, è quindi richiesto all'impresa di verificare un **“delta” positivo tra numero medio dei dipendenti impiegati alla fine di ciascun periodo d'imposta rispetto a quelli assunti alla data del 30 settembre 2018** (parametro fisso da utilizzare per la verifica dell'incremento in ciascun periodo d'imposta).

Verificata la presenza delle due descritte condizioni, l'impresa deve quantificare il **costo del personale dipendente rilevante** per la determinazione del parametro in questione, da aggiungersi al costo degli investimenti.

A tal fine, è stabilito che il **limite massimo** è pari **all'incremento del costo del personale classificabile nell'aggregato B, numeri 9) e 14), del conto economico** di cui all'[articolo 2425 cod. civ.](#)

Pertanto, una volta verificato l'incremento quantitativo della forza lavoro rispetto a quella in essere al 30 settembre 2018, il costo del personale rilevante è pari al “delta” positivo risultante dal conto economico di ciascun esercizio (a partire dal 2019) rispetto a quello che risulta nel **bilancio chiuso al 31 dicembre 2018**.

È bene osservare che, mentre la condizione riferita all'incremento del numero dei lavoratori dipendenti fa riferimento al **parametro “storico” dei lavoratori assunti al 30 settembre 2018**, l'incremento quantitativo del costo del personale dipendente è invece riferito a quello risultante nel **bilancio** alla fine di ogni esercizio rispetto a quello risultante nel bilancio dell'esercizio chiuso al **31 dicembre 2018** (il riferimento è ai soggetti che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

È poi previsto che **l'incremento del predetto costo del personale** deve essere riferito esclusivamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta in **strutture ubicate nel territorio dello Stato**, ed in ogni caso si deve tener conto (in negativo) delle **diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate**, o comunque facenti capo allo stesso soggetto.

Infine, si deve tener conto anche dei seguenti aspetti:

- per i soggetti che assumono la **qualifica di datore di lavoro a partire dal 1° ottobre 2018**, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento occupazionale (in tal caso, infatti, mancherebbe il parametro storico);
- l'aliquota ridotta Ires è fruibile solamente se si **rispettano**, per tutti i lavoratori dipendenti, le norme dei **contratti collettivi nazionali** e le regole in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
- i **lavoratori assunti a tempo parziale** sono computati nella base occupazionale in proporzione alle ore impiegate rispetto a quelle previste nel contratto collettivo nazionale, ed i soci di società di cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE
DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019**

Scopri le sedi in programmazione >

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'imputazione temporale dei canoni di prelocazione nei leasing finanziari

di Fabio Landuzzi

Il corretto trattamento contabile, e quindi fiscale, dei c.d. **“canoni di prelocazione”** corrisposti sovente nell’ambito dei contratti di **leasing finanziario “in costruendo”**, in cui il bene oggetto del contratto viene realizzato mediante apposito **contratto di appalto**, costituisce da sempre oggetto di diverse vedute e di comportamenti spesso eterogenei.

Da una parte, non può tacersi che le somme siffatte rappresentano, in sostanza, la **spesa per interessi** a fronte dell’anticipo della provvista fondi effettuata dalla società di leasing: tuttavia, non è affatto chiaro se dal punto di vista dell’**impresa utilizzatrice** le somme in questione debbano essere **qualificate, classificate** e quindi **imputate temporalmente** alla stregua di **interessi passivi** e quindi in modo distaccato dal contratto di leasing a cui afferiscono, oppure se devono essere qualificate, e di conseguenza classificate e imputate per competenza temporale come **componenti accessori dei canoni del contratto di leasing**.

Non si conoscono sul tema prese di posizione ufficiali da parte dell’**Amministrazione Finanziaria**, se si esclude una datata **Relazione del Secit** risalente al 1999 e la constatazione empirica, osservata per lo più dalla disamina della giurisprudenza formatasi in materia, di una **preferenza** da parte dell’Amministrazione stessa per la tesi che vede nei c.d. **“oneri di prelocazione”** un **componente del costo del contratto di leasing**.

A questa tesi ha di recente aderito anche un arresto dalla **Corte di Cassazione, sentenza n. 8897/2018**.

In particolare, la Suprema Corte ha in questa occasione osservato che quanto ai **canoni di prefinanziamento**, la cui corresponsione è come detto sovente prevista contrattualmente in favore del concedente nel corso della realizzazione dell’opera, essi *“non si sottraggono alla regola generale della competenza e vanno dedotti dall’utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l’intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell’immobile”*.

È perciò molto chiaro il principio affermato in questa sentenza della Corte di Cassazione con cui viene cassata la sentenza del giudice di appello che aveva invece sposato la diversa tesi dell’assimilazione di tali spese agli oneri finanziari, come tali **deducibili per competenza** nel periodo delle loro maturazione a prescindere dalla connessione con il contratto di leasing in costruendo che ne risulta sottostante.

La Suprema Corte supporta la propria argomentazione facendo riferimento al principio generale con cui si trattano gli **“oneri di diretta imputazione”**; in particolare, dapprima rammenta che ogni spesa è deducibile solo se concorre a formare il reddito di un determinato periodo di imposta e unicamente nella misura in cui essa concorre a formare tale reddito. Perciò, sottolinea la Corte, **“se la spesa concerne un bene produttivo di un reddito ripartito in più annualità, la spesa stessa deve essere ripartita per tali annualità (v. sent. n. 17195/2006)”**.

Aggiunge inoltre l'arresto giurisprudenziale in commento che, nel caso di **leasing traslativo**, il bene oggetto del contratto rimane di proprietà del concedente sin quando l'utilizzatore non esercita il **diritto di opzione**; il canone di locazione finanziaria, perciò, proprio in previsione del futuro acquisto del bene, comprende una quota del **prezzo-valore complessivo del bene** stesso.

Quindi, applicando il **principio della competenza**, i costi di acquisizione del bene devono essere ripartiti sulle stesse annualità e quelli di **“prelocazione”** dovranno essere **dedotti dall'utilizzatore con la tecnica contabile del risconto**; ossia, *pro quota per l'intera durata del contratto* a partire dal momento della consegna dell'immobile.

Le stesse considerazioni, prosegue la Cassazione, devono quindi valere anche per gli **interessi passivi dovuti dalla utilizzatrice anche prima della consegna del bene**, nella sua fase di costruzione. Se si addivenisse ad una diversa qualificazione della fattispecie, secondo la Cassazione, **“non si terrebbe conto dell'unitarietà funzionale del leasing in costruendo”**, che giustifica l'imposizione di **oneri finanziari** a carico del futuro utilizzatore già nella fase della **costruzione del bene**.

The graphic features a blue and white abstract background with a wavy pattern. At the top, the text "Seminario di specializzazione" is written in a white sans-serif font. In the center, the words "IL BILANCIO 2018" are displayed in a large, bold, blue sans-serif font. Below this, the text "Scopri le sedi in programmazione >" is shown in a smaller blue font. The overall design is clean and professional, typical of a promotional banner for a seminar.

IVA

Gruppo Iva post novità decreto fiscale

di **EVOLUTION**

In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere documentate attraverso l'emissione della fattura, che per essere tale deve rispettare il contenuto minimo obbligatorio previsto dall'[articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972](#).

Qui di seguito si individuano le novità introdotte dal decreto fiscale al regime del Gruppo Iva.

L'[articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972](#) prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva.

I vincoli di cui al periodo precedente devono **sussistere**:

- al **momento dell'esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e
- comunque **già dal 1° luglio dell'anno precedente** a quello in cui ha effetto l'opzione.

L'opzione deve essere esercitata dal **rappresentante** del Gruppo mediante la **presentazione in via telematica** di una apposita **dichiarazione** relativa alla costituzione del Gruppo Iva **sottoscritta da tutti i partecipanti**.

Il **rappresentante del Gruppo** è il soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo Iva il **controllo** previsto dal vincolo finanziario. Qualora tale soggetto non possa esercitare l'opzione (ad esempio, nel caso in cui si tratti di una *holding* di mero godimento), il ruolo di rappresentante del Gruppo è attribuito al partecipante in capo a cui si rilevi il **volume d'affari** (ai fini Iva) o **l'ammontare di ricavi** (ai fini delle imposte dirette) **più elevato nell'anno precedente la costituzione del Gruppo**.

Nella dichiarazione vanno indicati:

- gli elementi di cui all'[articolo 70-quater, comma 2, D.P.R. 633/1972](#);
- nonché le **eventuali opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#) del medesimo decreto.

Il **comma 2 dell'[articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972](#)** individua:

- la **denominazione** del Gruppo Iva;
- i **dati identificativi del rappresentante** del Gruppo Iva, di seguito denominato

- “rappresentante di gruppo”, e dei soggetti **partecipanti** al gruppo medesimo;
- l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all’[articolo 70-ter, P.R. 633/1972](#);
 - l’**attività** o le **attività** che saranno svolte dal Gruppo Iva;
 - l’**elezione** di **domicilio** presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della **notifica** degli **atti** e dei **provvedimenti** relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio è **irrevocabile** fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;
 - la **sottoscrizione** del rappresentante di Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Ai fini dell’esercizio delle **opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis, D.P.R. 633/1972](#) la dichiarazione può essere **integrata entro il 31 dicembre dell’anno precedente** a quello in cui ha **effetto** la costituzione del **Gruppo Iva**.

In sede di **prima applicazione** delle disposizioni di cui al **titolo V-bis** del D.P.R. 633/1972, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha **effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018 – e non il 30 settembre 2018 come vorrebbe la regola generale** –, al fine di consentire ai soggetti interessati di **valutare le condizioni** per l’esercizio di detta opzione.

Il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva è stato **ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2018** per i **Gruppi Bancari Cooperativi** (*ex articolo 20, D.L. 119/2018*); entro tale data, e non entro il 1° luglio 2018, dovevano altresì sussistere i **vincoli finanziario, economico e organizzativo**. Il vincolo finanziario si considera sussistere se al 31 dicembre 2018 è stato sottoscritto il **contratto di coesione** di cui al comma 3 dell’[articolo 37-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993](#). Inoltre, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è stato stabilito che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dal **1° luglio 2019** se presentata dai partecipanti ad un **Gruppo Bancario Cooperativo**, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al predetto [articolo 37-bis](#), **successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019**.

L’adesione al regime del Gruppo Iva è **vincolante per un triennio** decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto, sia pur subordinatamente alla **permanenza** nel suddetto arco temporale dei **vincoli** (finanziario, economico, organizzativo) tra i soggetti passivi d’imposta, che costituiscono condizione sostanziale per divenire un unico soggetto passivo.

Trascorso il primo triennio, l’opzione si **rinnova automaticamente** per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la **revoca**.

In sede di conversione del D.L. 119/2018, è stato previsto un **ulteriore vincolo** che interessa il Gruppo Iva nel senso che collega l’adesione al Gruppo Iva alla **cooperative compliance** di cui al titolo III del D.Lgs. 128/2015. In particolare, si prevede che **se uno dei partecipanti opta per il**

regime di adempimento collaborativo, lo stesso si estenderà a tutti i partecipanti al Gruppo Iva.

L'estensione, inoltre, si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo Iva venga esercitata da un **soggetto che abbia già aderito al regime**.

Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al Gruppo Iva, è espressamente previsto che **non può essere dichiarata l'esclusione** – per la perdita dei requisiti o per l'inosservanza degli impegni – dal regime della **cooperative compliance** per cause connesse all'**estensione** prevista dalla novella normativa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Evolution*, nella sezione “Iva”, una apposita [Scheda di studio](#).

EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >